



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO GINNASIO STATALE "M. BURATTI"
Indirizzo Classico – Linguistico
E. Mail vtpc010003@istruzione.it vtpc010003@pec.istruzione.it
Tel. : 0761/346036 - Fax : 0761/322420 -
CODICE FISCALE 80014070561 CODICE UNICO UFZPX1

SCUOLA ASSOCIATA
RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI



Viterbo, 23 settembre 2024

Ai genitori degli alunni
del Liceo Ginnasio Mariano Buratti

COMUNICAZIONE N.13

Oggetto: Polizza assicurativa integrativa per responsabilità civile ed infortuni as 2024/2025

Si comunica che, a seguito di procedura negoziale, è stata stipulata l'assicurazione integrativa con la Società "Benacquista". Durata dell'assicurazione: anno scolastico 2024/2025. La sottoscrizione della predetta assicurazione compete ai genitori, è necessaria per la partecipazione ad attività quali viaggi, stages, PCTO (ex ASL), **ed è nominativa**.

La scelta di promuovere una polizza assicurativa integrativa per responsabilità civile ed infortuni, consegue dall'intento di innalzare il livello di tutela per gli alunni in relazione a due tipologie di rischio presenti in particolare nelle istituzioni scolastiche:

- a) danni derivanti da incidenti ed infortuni e eventuali oneri conseguenti a terapie;
- b) responsabilità civile per danni cagionati dagli alunni a terzi.

E' inoltre conseguente al fatto che alcuni enti o strutture che accolgono studenti per attività didattiche esterne richiedono espressamente la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

Non essere assicurati in tal caso impedirebbe la partecipazione all'attività.

L'importo da versare esclusivamente tramite piattaforma PagoPA, è pari a € 10,00

Copia integrale delle condizioni di polizza è pubblicata sul sito alla sezione Amministrazione Trasparente al link: https://trasparenza-pa.net/action/downplink.php?file_id=3444695

Alla luce della campagna di comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle novità introdotte dall'art. 18 della Legge 85/2023, riteniamo opportuno fornire alcune precisazioni volte a supportare le famiglie ad inquadrare correttamente la questione.

L'articolo 18 del D.L. 48 – il cui testo è rimasto pressoché invariato in sede di conversione in legge – ha introdotto importanti novità sulla tutela infortunistica:

1. degli alunni e degli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). A questi, per l'anno scolastico 2023/2024, viene estesa la tutela erogata dall'INAIL, "limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e

nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate" (articolo 18, comma 2, lettera f);

2. degli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti. Questi, per l'anno scolastico 2023/2024, godono della tutela erogata da INAIL senza alcuna limitazione.

Come ricordato da ultimo dalla Nota MI 5 maggio 2021, prot. n. 688, l'assicurazione pubblica obbligatoria, prima dell'intervento normativo in questione, era infatti garantita – ai sensi dell'articolo 1, comma 3, n. 28 e dall'articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – ai soli alunni e studenti adibiti alle seguenti attività:

- a) esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
- b) attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
- c) attività di scienze motorie e sportive nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
- d) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Tanto premesso, alla luce delle recenti novità risulta comunque opportuno **continuare a stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli studenti** dal momento che esse, se ben studiate, garantiscono una tutela infortunistica notevolmente più ampia di quella erogata dall'INAIL in base all'articolo 66 del DPR n. 1124/1965.

Vediamo sotto quali profili tale tutela risulti più ampia:

1. quello dell'ambito di applicazione (le polizze estendono la tutela agli infortuni in itinere degli studenti);
2. quello della franchigia e delle somme assicurate (le polizze prevedono un pagamento dal primo punto percentuale di invalidità, anche se con alcune riduzioni);
3. quello del pagamento delle spese mediche (le polizze includono quelle fisioterapiche, odontoiatriche e quelle necessarie per occhiali e apparecchi acustici e contemplano diarie da gesso e da ricovero ospedaliero).

Ricordiamo, poi, che le polizze prevedono una copertura **per l'ipotesi di responsabilità civile verso terzi, danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido. Tale copertura non è prevista nell'assicurazione INAIL.**

Si sollecita pertanto il pagamento tempestivo della polizza, indicando come **termine ultimo il giorno 20 ottobre 2024.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Clara Vittori